

Le prestazioni della gestione separata INPS per lavoratori autonomi e collaboratori

Se hai un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o sei un lavoratore autonomo titolare di partita Iva o comunque iscritto alla Gestione Separata presso l'Inps, hai diritto a diverse prestazioni di natura previdenziale.



INDICE

04 DIS-COLL

09 ASSEgni AL
NUCLEO FAMILIARE

12 CONGEDO MATERNITÀ
O PATERNITÀ

16 CONGEDO PARENTALE

19 MALATTIA E DEGENZA
OSPEDALIERA

23 PENSIONI

DIS-COLL

COS'È:

È l'indennità di disoccupazione mensile rivolta a chi ha perso involontariamente l'occupazione (scadenza del contratto, licenziamento, dimissioni per giusta causa) ed è iscritto in via esclusiva alla Gestione Separata

01

A chi spetta

Collaboratori
coordinati
e continuativi

Assegnisti

Dottorandi di
ricerca con
borsa di studio

Requisiti

- Stato di disoccupazione
- Almeno 1 mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di disoccupazione e l'evento stesso

I destinatari sono tenuti a versare un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%.

Quando fare domanda

Entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato, a pena di decadenza.

Se nei 68 giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per l'intero periodo e riprende poi a decorrere per la parte residua. I 68 giorni decorrono, invece, dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati se l'evento accade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.



Decorrenza

L'indennità spetta:

- dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione;
- dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.



Durata

La **DIS-COLL** è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione nel periodo compreso **tra il 1° gennaio dell'anno precedente la cessazione del rapporto e l'evento stesso**. Il periodo massimo è di 6 mesi.

Ai soli fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione. Per i periodi di fruizione dell'indennità non è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Importo

L'indennità di disoccupazione **è pari al 75% del reddito medio mensile, se inferiore a 1.208,15 euro** (rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo). Qualora il reddito medio sia superiore a tale cifra, l'importo è maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.208,15 euro.

L'importo massimo riconosciuto è comunque di 1.314,13 euro, rivalutati annualmente.

A partire dal quarto mese di fruizione (91° giorno), l'indennità DIS-COLL si riduce ogni mese del 3%.

Sospensione e decadenza

Se il beneficiario dell'indennità si rioccupa con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 5 giorni, la prestazione è sospesa. Al termine del periodo di sospensione la prestazione è corrisposta nuovamente per il periodo residuo spettante.

Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprenda o sviluppi un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un'attività parasubordinata, deve comunicare all'INPS entro 30 giorni, rispettivamente dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività.

L'importo dell'indennità si riduce dell'80% nei casi di svolgimento da parte del beneficiario di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito di 4.800 euro per lavoro autonomo e 8.000 euro per lavoro parasubordinato:

L'importo dell'indennità è interamente cumulabile con i compensi di lavoro occasionale nel limite di 5.000 euro per anno civile, senza obbligo di comunicazione all'INPS del compenso derivante dalla predetta attività.

Il beneficiario decade dall'indennità in caso di:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza aver provveduto a comunicare all'Inps il reddito presunto dell'attività;
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni;
- titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- Acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità (salvo il caso in cui il percettore opti per l'indennità DIS-COLL);
- non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE

COS'È:

È la prestazione a sostegno del reddito dedicata alle famiglie dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata, finanziata tramite il versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,72%.

02

A chi spetta

Lavoratori
parasubordinati

Lavoratori autonomi non iscritti ad altre
forme di previdenza obbligatorie e non titolari
di pensione.

Requisiti

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve derivare per almeno il 70% da attività parasubordinate o autonome. Tale requisito si intende raggiunto anche sommando i redditi da lavoro dipendente con quelli d'attività lavorativa parasubordinata (cosiddetto "reddito misto"). Si considera il reddito relativo all'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno.



Quando fare domanda

La domanda va presentata all'Inps a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti gli emolumenti.

Qualora la domanda sia presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti sono corrisposti nel limite massimo di cinque anni (prescrizione quinquennale).

Durata

L'assegno è corrisposto per tutti i mesi dell'anno solare qualora sia stata versata contribuzione annua non inferiore al minimale reddituale stabilito per gli artigiani e commercianti. In caso di contribuzione annua inferiore a tale limite, il trattamento familiare verrà erogato per i soli mesi coperti da effettiva contribuzione.

Importo

L'importo dell'assegno varia in base al numero dei componenti, alla tipologia e al reddito complessivo del nucleo familiare.

L'INAS ti fornirà tutte le indicazioni di dettaglio.



CONGEDO DI MATERNITÀ O PATERNITÀ

COS'È:

E' il periodo di astensione dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici durante la gravidanza e il puerperio.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità).

Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale o internazionale di minori.

03

A chi spetta

Lavoratrici iscritte in via esclusiva alla Gestione Separata INPS e non pensionate, che versino il contributo con l'aliquota maggiorata per finanziare le prestazioni economiche di maternità.

Non è più necessaria l'effettiva astensione dall'attività lavorativa, né la relativa dichiarazione da parte della lavoratrice.

Requisiti

- Accredito effettivo di almeno 1 mensilità di contribuzione (dovuta o versata), comprensiva della aliquota maggiorata, nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo.

Vige il principio di automaticità della prestazione.

Il congedo di paternità spetta in caso di:

- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre;
- affidamento esclusivo del figlio al padre.

Quando fare domanda

Prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità.



Adempimenti necessari

Prima dell'inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all'Inps il certificato medico di gravidanza per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale, che provvederà all'invio telematico dello stesso.

La lavoratrice è poi tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

Durata

L'indennità è riconosciuta per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva. La data del parto è giorno a sé e va aggiunto ai cinque mesi di congedo. Il periodo di astensione comprende anche i mesi di gestazione antecedenti i due che precedono il parto, qualora sia disposta l'interdizione anticipata da parte dell'ASL, in caso di gravidanza a rischio, o della Direzione Territoriale del Lavoro, se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.



In caso di parto prematuro, ai tre mesi successivi si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto, anche se il periodo complessivo da indennizzare superi i cinque mesi.

E' sempre possibile richiedere la flessibilità (1+4 mesi), corredando la richiesta delle certificazioni mediche previste dalla legge. Le certificazioni e la relativa domanda devono essere trasmesse all'Istituto di previdenza nel corso del 7° mese di gravidanza.

La durata del congedo non varia in caso di parto gemellare. In caso di adozione o affidamento nazionale di minore, il congedo spetta per cinque mesi a partire dalla data di ingresso in famiglia del minore.

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in Italia del minore; il periodo di congedo può essere fruito anche parzialmente prima dell'ingresso in Italia del minore. In tali casi, inoltre, il padre può fruire del congedo di paternità a seguito di rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità.

In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice può astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo, tranne nell'ipotesi di espressa rinuncia.

Eventi sospensivi

Se il neonato è ricoverato in una struttura, pubblica o privata, la madre può sospendere anche parzialmente il congedo successivo al parto e riprendere l'attività lavorativa. La madre usufruirà del periodo di congedo residuo a partire dalle dimissioni del bambino.

Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio, solo se le condizioni di salute della madre sono compatibili con la ripresa dell'attività lavorativa e accertate da attestazione medica. La sospensione non opera in caso di adozione o affidamento.

Importo

L'indennità è pari all'80% di 1/365 del reddito, per ciascuna giornata di congedo.

Il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps.

CONGEDO PARENTALE

COS'È:

E' un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, concessa ai genitori per prendersi cura del bambino nei primi anni di vita (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

04

A chi spetta

Lavoratori
parasubordinati

Lavoratori autonomi non iscritti ad altre
forme di previdenza obbligatorie e non titolari
di pensione.

Il padre ha diritto a fruire del congedo indipendentemente dal diritto della madre.

Requisiti

- Rapporto di lavoro in corso di validità
- Effettiva astensione dall'attività lavorativa
- Accredito effettivo di almeno 1 mensilità di contribuzione, comprensiva della aliquota maggiorata, nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo.
- In caso di richiesta da parte del padre, i dodici mesi si calcolano, a ritroso, dalla data dell'evento che dà diritto alla misura.

Quando fare domanda

Prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Il diritto all'indennità si prescrive entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile



Durata

Massimo sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino, calcolati cumulativamente tra entrambi i genitori anche se fruiti in Gestioni differenti o altre casse previdenziali.

In caso di adozione e affidamento solo preadottivo, sia nazionale che internazionale, il congedo è riconosciuto per massimo sei mesi entro i primi tre anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. Si può fruire del congedo anche in misura frazionata a mesi o a giorni, ma non ad ore.

Importo

L'indennità è pari al 30% di $1/365$ del reddito, per ciascuna giornata di congedo.

Il pagamento è effettuato direttamente dall'INPS.

MALATTIA E DEGENZA OSPEDALIERA

COS'È:

E' l'indennità economica riconosciuta in caso di malattia, che determini una temporanea incapacità lavorativa, o di degenza ospedaliera.

05

A chi spetta

Lavoratori iscritti alla Gestione Separata non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e non titolari di pensione

Requisiti

- Sussistenza del rapporto di lavoro
- Almeno 1 mensilità di contribuzione alla Gestione Separata (anche non continuativi) nei 12 mesi che precedono l'inizio della malattia o del ricovero
- Il reddito individuale deve essere inferiore al 70% del massimale contributivo valido per l'anno.
- Si considera il reddito relativo all'anno solare che precede quello in cui si verifica la malattia o il ricovero.

Adempimenti necessari:

- Il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante, che provvede a trasmetterlo telematicamente all'Inps. Non vi è obbligo di invio del certificato al committente. In caso di impossibilità di invio telematico, il certificato va presentato o inviato entro 2 giorni alla struttura Inps territorialmente competente e al proprio committente. Anche i certificati di ricovero e di malattia rilasciati dalle strutture ospedaliere vengono inviati telematicamente. In caso di certificati cartacei, il lavoratore dovrà presentarli o inviarli (privi dei dati di diagnosi) alla struttura Inps territorialmente competente e al proprio committente.

- Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio durante le fasce di reperibilità: tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compresi sabato, domenica e festivi), dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

Decadenza

L'assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta il mancato indennizzo delle giornate di malattia:

- per un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata
- per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata
- per il totale dell'indennità dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata.

Durante il periodo di prognosi del certificato, se effettivamente necessario, il lavoratore può cambiare l'indirizzo di reperibilità, comunicandolo tempestivamente al committente e all'Inps attraverso una delle seguenti modalità:

- email alla casella medicolegale.nomesede@inps.it
- fax alla struttura territoriale
- comunicazione al Contact center al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile.



Durata

- L'indennità di malattia spetta, nell'arco dell'anno solare, per un periodo massimo pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro (riferita ai 12 mesi precedenti l'inizio dell'evento di malattia) e comunque per almeno 20 giorni. Il numero massimo di giorni indennizzabili in un anno solare è pari a 61. L'indennità non è riconosciuta per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni.
- L'indennità per degenza ospedaliera spetta per tutte le giornate di ricovero, fino a un massimo di 180 giorni nell'anno solare, compresi i giorni di day hospital.

Importo

- L'indennità di malattia, per gli eventi insorti a decorrere dal 5 settembre 2019, è pari al 8% 12% o 16% dell'importo di una giornata di lavoro (1/365 del reddito). Il valore varia in base alla contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti la malattia:
 - o 8% da 1 a 4 mesi di contribuzione
 - o 12% da 5 a 8 mesi di contribuzione
 - o 16% da 9 a 12 mesi di contribuzione.
- L'indennità per degenza ospedaliera è pari all'16%, 24% o 32% dell'importo di una giornata di lavoro (1/365 del reddito). Il valore varia in base alla contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti la malattia:
 - o 16% da 1 a 4 mesi di contribuzione
 - o 24% da 5 a 8 mesi di contribuzione
 - o 32% da 9 a 12 mesi di contribuzione

PENSIONI

Gli iscritti alla Gestione separata hanno diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, supplementare e ai supplementi di pensione, oltrechè alle prestazioni di invalidità e inabilità e ai superstiti.

Gli importi della pensione sono tutti calcolati con il sistema contributivo e non sono integrabili al trattamento minimo.

06

Attualmente, per richiedere la pensione di vecchiaia, è necessario avere:

- Almeno 20 anni di contributi al compimento di 67 anni di età e un importo della pensione non inferiore ad 1,5 volte quello dell'assegno sociale
Oppure
- Almeno 5 anni di contributi effettivi, 71 di età, a prescindere dall'importo della pensione

Diversamente, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, la pensione anticipata ordinaria si ottiene, a prescindere dall'età anagrafica, con:

- 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini;
- 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne

Nel periodo 2019-2021, è possibile richiedere la pensione anticipata Quota 100, avendo 62 anni di età e 38 anni di contribuzione.

In entrambi i casi, la pensione anticipata decorre dopo tre mesi dalla maturazione di tutti i requisiti.

Gli iscritti alla Gestione Separata hanno, inoltre, diritto alla pensione anticipata al compimento, attualmente, di 64 anni di età, avendo almeno 20 anni di contributi effettivi ed un importo della pensione non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale.

- Cumulo da Gestione differenti
Per ottenere un'unica pensione, i soggetti iscritti alla Gestione separata che, per lo svolgimento di altre attività, abbiano versato contributi in diversi gestioni pensionistiche (fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, fondi esclusivi o sostitutivi dell'A.G.O., ecc.) possono:
- chiedere il computo di questi periodi assicurativi nella Gestione separata, sia ai fini del diritto che della misura della pensione

a carico della Gestione stessa. Tale possibilità è prevista, però, soltanto per coloro i quali alla data del 31/12/95, hanno meno di 18 anni di contributi, almeno 15 anni di contributi, di cui almeno 5 anni collocati dall'1/1/96 in poi.

- esercitare la facoltà di totalizzazione gratuita dei diversi periodi assicurativi
- esercitare la facoltà di cumulo dei periodi non coincidenti

La scelta di una o l'altra modalità sarà determinata dai requisiti del richiedente e dalla convenienza economica derivante dal diverso calcolo dell'importo della pensione.

- Riscatto laurea

Gli iscritti alla Gestione separata possono riscattare i seguenti titoli:

- Diploma universitario, c.d. laurea breve
- Diploma di laurea
- Diploma di specializzazione successivo alla laurea
- Dottorato di ricerca

Con riferimento esclusivamente ai periodi di corso legale collocati temporalmente dopo il 21 marzo 1996, purchè privi di copertura contributiva in qualsiasi gestione previdenziale.

A seconda della scelta fatta dal richiedente, l'onere dei periodi di riscatto può essere determinato:

- Applicando l'aliquota contributiva IVS vigente alla data della presentazione della domanda per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria al reddito medio mensile degli ultimi 12 mesi di contribuzione meno remoti precedenti la domanda



Oppure

- Applicando l'aliquota pari al 33% al minimale degli artigiani e commercianti, vigente nell'anno di presentazione della domanda (per l'anno 2019, pari a €15.878,00) cosiddetto "riscatto agevolato"

Il pagamento dell'onere da riscatto può avvenire in unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

I periodi riscattati, anche parzialmente, sono utili ai fini del diritto e della misura di tutte le pensioni.

**Non perdere altro tempo:
rivolgiti allo Sportello INAS
o allo Sportello vVAcce! più
vicino!**

www.inas.it

www.vivace.cisl.it

www.felsa.cisl.it



FelSA CISL
Federazione Lavoratori
Somministrati Autonomi Atipici



LA COMMUNITY DEI LAVORATORI INDIPENDENTI



Istituto Nazionale Assistenza Sociale